



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 9 alla Circolare sugli accrediti per compiti assisten- ziali (CACA)

Valido dal 1° gennaio 2021

318.104.01 i CACA

11.20

Premessa al supplemento 9, valido dal 1° gennaio 2021

Le modifiche del supplemento 9 sono contrassegnate dall'annotazione 1/21 sotto il rispettivo numero marginale.

L'entrata in vigore della legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari comporta la modifica dell'articolo 29^{septies} capoverso 1 LAVS. La nuova regolamentazione prevede l'estensione del diritto agli accrediti per compiti assistenziali anche ai casi in cui la persona assistita beneficia di un assegno per grandi invalidi di grado lieve. Gli accrediti per compiti assistenziali possono inoltre essere attribuiti per la cura del partner, se la coppia vive nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni.

L'ampliamento delle condizioni di diritto entra in vigore il 1° gennaio 2021. Poiché il diritto agli accrediti per compiti assistenziali deve essere fatto valere a posteriori per l'anno precedente, gli accrediti per compiti assistenziali potranno essere richiesti secondo queste nuove condizioni al più presto il 1° gennaio 2022. Per quanto riguarda il computo degli accrediti per compiti assistenziali per il 2021, le nuove condizioni di diritto, in particolare quella di vivere nella medesima economia domestica da almeno cinque anni per le coppie di conviventi, devono essere adempiute al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni, il 1° gennaio 2021.

-
- 1001
1/21 Gli accrediti per compiti assistenziali sono attribuiti per i periodi in cui una persona è assicurata e si occupa di parenti bisognosi di cure giusta il N. 3007 facilmente raggiungibili che beneficiano di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'Al, dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare.
- 1001.1
1/21 Per il computo di un accredito per compiti assistenziali non è necessario che sia effettivamente percepito un assegno per grandi invalidi: è sufficiente che nel periodo in questione sussistano le condizioni per il relativo diritto, vale a dire in particolare che sia comprovata o possa essere considerata tale una grande invalidità, anche se la persona assistita non percepisce alcun assegno a causa di una richiesta di prestazioni tardiva (sentenza del [TF 9C_264/2015](#)). La determinazione della grande invalidità è di competenza dell'ufficio Al.
- 3001.1
1/21 La persona che fa valere un accredito per compiti assistenziali per la cura del partner deve presentare un certificato di domicilio o di soggiorno attestante che immediatamente prima dell'anno per il quale è richiesto l'accredito ha vissuto con il beneficiario dell'assegno per grandi invalidi nella medesima economia domestica ininterrottamente per almeno cinque anni.
- 3007
1/21 Per parenti giusta l'[articolo 29^{septies} capoverso 1 LAVS](#) s'intendono i bisnonni, i nonni, i genitori, i figli, i nipoti, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figliastri, i suoceri nonché il partner che vive con la persona assicurata nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni. Questo elenco è esaustivo.
- 3008.1
1/21 Le persone che convivono devono vivere durevolmente nella medesima economia domestica.
- 3010.3
1/21 I N. 3010, 3010.1 e 3010.2 non si applicano al partner che deve vivere nella stessa economia domestica con il beneficiario dell'assegno per grandi invalidi che lo assiste.

- 3015
1/21 L'assistenza effettiva deve essere prestata in misura prevalente in termini temporali, ovvero per almeno 180 giorni all'anno. Per la determinazione della durata fanno stato le informazioni fornite dal richiedente nel modulo di richiesta (modulo 318.270).
- 5003
1/21 L'anno civile in cui il diritto all'accredito si estingue è computato interamente. Ciò riguarda in particolare l'anno civile in cui
- la persona assistita perde il diritto all'assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
 - la persona assistita decede;
 - non è più soddisfatta la condizione della facile raggiungibilità;
 - il partner non vive più nella medesima economia domestica;
 - la condizione per un'assistenza non è più soddisfatta.